# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI OFI BERGAMO, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

(Approvato con deliberazione del Consiglio direttivo OFI BERGAMO n. 154 del 13/10/2023)

# TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 FINALITÀ

| 1.1    | <b>I</b> 1 | presente   | regolamento     | disciplina   | i criteri  | e le   | modalità   | per la    | concession  | one di | contri  | buti, |
|--------|------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------|------------|-----------|-------------|--------|---------|-------|
| patroc | ini        | da parte d | lell'Ordine pro | ovinciale de | ella profe | ssion  | e sanitari | a di fisi | oterapista  | di Ber | gamo (  | (OFI  |
| Berga  | mo)        | ) in favor | e di istituzion | ni, pubblich | ne e priv  | ate, p | er finanz  | ziarie ir | niziative e | o pro  | getti p | er le |
| quali  | sia 1      | avvisabil  | e un interesse  | istituziona  | le dello   | stesso | OFI Ber    | gamo.     |             |        |         |       |

| 1.2 Nei suoi poteri di autonomia, l'OFI Bergamo determina i criteri e le modalità di concessione        |
|---|
| di patrocini in favore di istituzioni, pubbliche e private, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 |
| della legge 07 agosto 1990, n. 241, e persegue le finalità indicate dalle norme di legge e dalle norme  |
| regolamentari e connesse, fra l'altro:  |
| □ al miglioramento e al perfezionamento professionale degli iscritti all'Albo;                          |

| dena legge 07 agosto 1990, ii. 241, e persegue le finanta indicate dane norme di legge è dane norme            |
|--|
| regolamentari e connesse, fra l'altro:   |
| □ al miglioramento e al perfezionamento professionale degli iscritti all'Albo;                                 |
| ☐ al sostegno e alla diffusione della formazione per l'accesso alla professione;                               |
| □ alla valorizzazione della formazione continua dei fisioterapisti   |
| □ alla promozione della conoscenza della deontologia professionale;  |
| □ alla promozione della conoscenza dell'ordinamento della professione sanitaria di fisioterapista;             |
| □ alla valorizzazione della funzione professionale e sociale della professione, nonché alla                    |
| salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio della professione;                          |
| □ alla promozione ed alla tutela della salute individuale e collettiva e della dignità della persona;          |
| □ al miglioramento della qualità della vita;   |
| □ alla promozione della cultura della salute come bene comune;   |
| □ alla valorizzazione del ruolo di OFI Bergamo nelle professione sanitarie;                                    |
| □ al rafforzamento delle funzione istituzionali dell'Ordine quale Ente pubblico non economico                  |
| sussidiario allo Stato;  |
| □ alla significatività dell'iniziativa, dell'evento, delle attività, del progetto in relazione alle politiche, |
| alle finalità ed agli obiettivi di OFI Bergamo.  |
| 1.3 Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di               |
| patrocini.   |

### **ART. 2 DEFINIZIONI**

2.1 Ai fini del presente regolamento si intende Per **PATROCINIO** il riconoscimento ufficiale di OFI Bergamo di apprezzamento e di adesione ad iniziative, attività, eventi e/o progetti ritenuti meritevoli per le loro finalità in ambito sanitario; la concessione del patrocinio non comporta l'assunzione di alcun onere per l'OFI Bergamo, fatta salva l'autorizzazione all'uso del logo istituzionale.

#### ART. 3 NORME GENERALI

- 3.1. Il patrocinio può essere richiesto da istituzioni pubbliche e private e può riferirsi ad una singola iniziativa o ad un gruppo di iniziative connesse.
- 3.2. Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico.
- 3.3 Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando il modello allegati al presente Regolamento pubblicato sul sito internet di OFI Bergamo.
- 3.4. Il patrocinio è concesso dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente di OFI Bergamo.
- 3.5 Le modalità d'uso del logo, disciplinate dalle "Linee guida di indirizzo e coordinamento per utilizzo del logo" approvate con deliberazione della Commissione straordinaria della FNOFI del 15 dicembre 2022 n. 6/2022 devono essere preventivamente concordate con l'OFI Bergamo e in alcun caso possono comportare sfruttamento economico.
- 3.6 L'OFI Bergamo è sollevato da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria e resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto instaurato con soggetti beneficiari e soggetti terzi.

Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, è a carico del soggetto beneficiario.

3.7 L'OFI Bergamo può ritirare il proprio patrocinio quando gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dello stesso possono risultare incidenti in modo negativo sull'immagine di OFI Bergamo e dei suoi iscritti.

# TITOLO II PATROCINIO

#### ART. 4 BENEFICIARI

| 4.1 Il patrocinio costituisce il riconoscimento ufficiale di apprezzamento ed adesione di OFI               |
|---|
| Bergamo a iniziative e/o manifestazioni promosse da istituzioni pubbliche e private, di particolare         |
| valore sanitario, sociale, morale, culturale, celebrativo, formativo, le quali dovranno essere              |
| pubblicizzate con il logo di OFI Bergamo accompagnato all'indicazione "Con il patrocinio di ".              |
| 4.2 L'OFI Bergamo non può concedere il patrocinio:  |
| per iniziative di carattere politico;   |
| per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali della OFI Bergamo.                 |
| 4.3 Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per                 |
| sponsorizzare attività o iniziative.  |
| 4.4 Il patrocinio può essere concesso:  |
| □ a soggetti senza scopo di lucro per attività istituzionali;   |
| □ a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro                                |
| esclusivamente a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da           |
| promuovere le finalità istituzionali di OFI Bergamo e consentire un reale beneficio a vantaggio della       |
| collettività e alla tutela della professione, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, ove richiesto |
| da OFI Bergamo, venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative         |
| suddette. Nel caso tale documentazione non pervenga all'Ente entro 120 giorni dalla conclusione             |
| dell'attività, il soggetto beneficiario sarà escluso per anni 3 da qualsiasi forma di beneficio             |
| disciplinata dal presente regolamento.  |
| Si evidenzia che la natura commerciale verrà valutata nei confronti dell'effettivo destinatario del         |

Patrocinio e non in capo ai soggetti intermediari (esempio: provider, agenzie di comunicazioni,

segreterie organizzative, ecc.).

Bergamo.

La concessione del patrocinio non può comportare in alcun caso oneri a carico di OFI

# ART. 5 MODALITÀ DI RICHIESTA

- 5.1 Le richieste di patrocinio, dirette al Presidente di OFI Bergamo, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.
- 5.2 La domanda di patrocinio deve pervenire all'Ufficio Protocollo almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'iniziativa o manifestazione, in conformità dello stampato "ALLEGATO A" nel quale dovranno essere espressamente indicati:
- a) il titolo dell'evento e gli argomenti trattati;
- b) la sede, la data di svolgimento dell'evento, la sua durata oraria complessiva;
- c) le finalità e gli obiettivi dell'iniziativa;
- d) il tipo di attività svolta (lezioni, esercitazioni pratiche, prestazioni sanitarie, ecc.);
- e) i nominativi e le qualifiche dei docenti;
- f) i soggetti cui l'evento è rivolto (professioni sanitarie, cittadinanza, associazioni di tutela dei malati, pazienti, ecc.);
- g) il tipo di organizzazione (a livello regionale, interregionale, nazionale o internazionale);
- h) il numero dei partecipanti previsto;
- i) gli aspetti economici (budget di spesa comprensivo di eventuali quote di partecipazione) ed eventuali finanziamenti da Enti pubblici e/o istituzioni non a scopo di lucro (esempio Ministero, Associazioni, Società, Sindacati, Enti ed altre persone giuridiche);
- j) gli Organi promotori (Enti pubblici o privati, persone fisiche, aziende o associazioni, case farmaceutiche, ecc.) e il ruolo di ciascuno di essi.

### ART. 6 PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO

- 6.1 Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dall'Ufficio di Presidenza entro 20 giorni, è concesso dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente di OFI Bergamo.
- 6.2 L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.
- 6.3. L'uso improprio ed indecoroso del logo di OFI Bergamo comporterà l'immediata revoca del riconoscimento e della facoltà di utilizzo, oltre all'impossibilità di richiedere il patrocinio per successive iniziative o manifestazioni, fatta salva la facoltà di OFI Bergamo di intraprendere ogni e più opportuna azione civile e penale.